



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Domenico Tagliatela

Presidente

Dott. Federico Bressan

Consigliere

Dott. Luca Marani

Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 18/06/2021 al n.  
1290/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato

**DA**

**BROTHERS DI PIZZUTTO CRISTINA & C. S.N.C.** (C.F.02547090270 ),

con sede in Eraclea Mare (VE), via dei Gelsomini n. 5, rappresentata e difesa in  
causa dall'avv. Sommaio Alberto del foro di Pordenone ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dello stesso in Caorle (VE), via Palladio n. 2/1, come  
da procura allegata all'atto di citazione per impugnazione del lodo arbitrale

**-attrice-**

**CONTRO**





**PALUDETTO IVAN** (C.F. PLDVNI71P22H823D) nato a San Dona di Piave (VE) il 22 settembre 1971, **SCOTTON GIORGIO**, nato a Meolo (VE) il 11 maggio 1943 (C.F. SCTGRG43E11F130B), **OSTAN NATALE**, nato a Torre di Mosto (VE) il 04 ottobre 1946 (C.F.STNNTL46R04L267E); **OSTAN ANTONIO**, nato a Torre di Mosto (VE) il 22 aprile 1950 (C.F. STNNTN50D22L267B), e **OSTAN TIZIANO**, nato a Torre di Mosto (VE) il 13 gennaio 1954 (C.F. STNTZN54A13L267P), rappresentati e difesi in causa dall'avv. Da Villa Marco del foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in via Revine 20, San Dona' Di Piave, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**-convenuti-**

avente per oggetto: **Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)**, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/09/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**


*disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione*

*Nel merito:*

*- dichiarare la nullità ovvero comunque annullarsi il lodo impugnato, sottoscritto in Mestre in data 9.12.2020 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Gianluca Sicchiero, Alvise Bragadin e Matteo De Poli, per tutti i motivi indicati in narrativa;*

*- per l'effetto, accertato che i signori Ivan Paludetto, Giorgio Scotton, Natale Ostan e Antonio Ostan e Tiziano Ostan in qualità di componenti del Consiglio di*





*Amministrazione di Gestur Scarl, hanno compiuto atti contrari ai doveri derivanti dalla legge e dallo statuto, condannarsi gli stessi a risarcire Brothers di Pizzutto Cristina & c. Snc di tutti i danni a quest'ultima cagionati, danni che si liquidano in una somma non inferiore a € 267.346,00 ovvero nella diversa somma che dovesse ritenersi di giustizia.*

*- con vittoria di spese e compensi di lite.*

*In via istruttoria:*

*Si insiste per audizione del teste Ongaro sui capitoli di prova ammessi*

*In ogni caso:*

*si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande od eccezioni che venissero formulate*

*Il patrocinio di parte attrice dichiara di richiamarsi alla memoria conclusionale e di replica già depositate, per le quali non richiede la concessione di nuovi termini.*

### **CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:**

*Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:*


*In via preliminare: Rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile per le ragioni esposte in narrativa.*

*Nel merito, per la fase rescindente: Rigettare l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.*

*Nel merito, per l'eventuale fase rescissoria: Confermare il Lodo sottoscritto in Mestre il 9 dicembre 2020 dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Sicchiero, Bragadin e De Poli.*

*In ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.*





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 9.6.2021 Brothers di Pizzuto Cristina & C. s.n.c. impugnava il lodo arbitrale reso in data 9 dicembre 2020 dal Collegio arbitrale composto dagli avvocati Gianluca Sicchiero, Alvise Bragadin e Matteo De Poli che aveva respinto pressoché integralmente le domande risarcitorie proposte nei confronti di alcuni amministratori della società cooperativa Gestur (Paludetto Ivan, Ostan Antonio, Ostan Natale, Scotton Giorgio e Ostan Tiziano ) per i danni subiti dal 2008 al 2018 (i primi quattro erano stati in carica fino alla loro rimozione avvenuta con provvedimento del 13.3.2014 del Tribunale di Venezia, successivamente al quale Ostan Tiziano era stato nominato Presidente e consigliere del C.d.a.).

Il lodo pronunciato si inserisce in un più ampio contenzioso in essere da diversi anni tra Brothers snc e Gestur, società cooperativa avente come scopo quello di promuovere lo sviluppo e la realizzazione della produzione e della commercializzazione dei servizi posti in essere dalle aziende associate, favorendo forme di collegamento nell'organizzazione e gestione delle spiagge ricevute in concessione dai Comuni di Eraclea e Jesolo. Come ricordato dall'attrice, i rapporti dei singoli soci con la cooperativa possono essere di due tipi:

- l'assegnazione di un'area, proporzionale alle quote del capitale sociale detenuto, sulla quale vengono installati un numero di posti ombrellone con obbligo di rimborsare la cooperativa per la gestione delle spese sostenute per i servizi che vengono a tal fine resi in favore dei singoli soci;





- l'assegnazione di un tratto di arenile nel quale il socio può gestire direttamente determinati servizi, tra cui il noleggio dei posti spiaggia alla clientela esterna per un giorno o per periodi più lunghi.

L'attrice, insoddisfatta per l'incremento esponenziale dei costi di gestione a partire dal 2008 e per l'estromissione dalla gestione della spiaggia decisa dalla cooperativa a partire dal 2012, aveva presentato in data 2.12.2013 ricorso, accolto dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13.3.2014, per la revoca degli amministratori Ivan Paludetto, Antonio Ostan, Natale Ostan e Giorgio Scotton.

La conflittualità con la cooperativa era proseguita anche dopo il provvedimento del Tribunale (non impugnato) in quanto il nuovo C.d.a., alla cui presidenza veniva insediato Tiziano Ostan, aveva assunto decisioni ritenute da Brothers in conflitto di interessi ed in violazione dei principi mutualistici tra cui il rigetto della domanda di partecipazione alla gestione dell'arenile formulata dall'attrice per l'anno 2014 e l'assegnazione al Presidente a partire da quell'anno della gestione dell'intero arenile.

Ulteriormente nel 2015 il Cda aveva deliberato la sua esclusione quale socio della cooperativa ed il provvedimento, impugnato mediante attivazione della procedura arbitrale, era stato annullato con lodo pronunciato in data 4.12.2015.

Con istanza di nomina del collegio arbitrale del 24.10.2018 prendeva avvio il giudizio arbitrale di cui è causa nel quale Brothers snc chiedeva il risarcimento dei danni subiti. La società, infatti, riteneva che gli amministratori:

- non avessero ripartito i costi dei servizi forniti agli associati secondo il criterio previsto dall'art. 5 dello Statuto;





- avessero concluso contratti e acquistato servizi a condizioni economicamente svantaggiose ed in condizione di conflitto di interessi;
- avessero utilizzato personale dipendente anche in tratti di arenile in concessione alla concorrente società Eraclea Beach s.r.l ed in favore della stessa;
- avessero effettuato spese eccessive e comunque non giustificate;
- l'avessero ingiustamente esclusa a partire dal 2012 dalla partecipazione alla gestione dell'arenile, intesa come affidamento dei servizi di gestione e noleggio dei posti spiaggia;
- fossero responsabili per la sua illegittima esclusione dalla cooperativa.


Brothers snc quantificava i pregiudizi patiti in Euro 267.346,00, di cui Euro 29.430,00 quale danno emergente subito a causa degli ingiustificati aumenti di costi dei servizi spiaggia dal 2008 al 2012 ed euro 33.988,00 annui quale lucro cessante derivante dall'ingiusta estromissione della gestione dell'arenile e, quindi, euro 237.916,00 per il periodo 2012-2018.

Si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande proposte.

La causa veniva decisa dapprima con lodo parziale del 19.3.2020 con il quale gli arbitri dichiaravano la legittimazione attiva dell'attrice nei limiti di cui in motivazione (non oggetto di gravame) e quindi, dopo l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di alcuni testi, con il lodo definitivo pronunciato in data 9.12.2020 che innanzitutto dichiarava prescritta la domanda per il periodo antecedente il 01.01.2009. Quanto al periodo successivo gli arbitri:

- osservavano che le decisioni del Cda erano sempre state condivise dal rappresentante di Brothers snc Roberto Ongaro (non citato in giudizio) rimasto in carica fino all'anno 2014, sicché la società non poteva invocare la propria





estraneità alle decisioni cui aveva partecipato l'Ongaro in applicazione del principio che impedisce di agire *contra factum proprium* ferma la mancanza di una prova rigorosa del danno subito ed in particolar modo del fatto che i costi sostenuti dall'attrice fossero manifestamente esorbitanti e dovuti a colpa grave degli amministratori;


- quanto alla gestione dell'area normalmente assegnata a Brothers rilevavano che *“non vi è in atti alcun documento che riguardi la richiesta di picchetti o eventuali rifiuti del consorzio di far godere l'area dell'arenile normalmente assegnata a Brothers”*, richiamando a conferma di tale di tale assunto l'interpello reso dalla legale rappresentante dell'attrice in data 8.6.2020;

- ritenevano che le decisioni assunte dal C.d.a. del 27.5.2014 fossero irrilevanti *“perché non era Gestur a poter subconcedere aree che gestiva in concessione demaniale”* e comunque Brothers aveva rinunciato *“a chiedere picchetti per l'anno 2014”*;

- accoglievano la domanda risarcitoria per l'annualità 2015 (quella in cui Brothers era stata esclusa dalla cooperativa con delibera annullata con lodo arbitrale del 4.12.2015), condannando Tiziano Ostan - l'unico dei convenuti che faceva parte del Cda che aveva proposto l'esclusione all'assemblea - al pagamento di Euro 5.000,00 (precisava, infatti, il Collegio arbitrale che *“anche per il 2015 il danno è minimo, visto quanto appena ricordato in ordine alle dichiarazioni della sig.ra Pizzuto”*);

- quanto all'anno 2016 osservavano che dalla documentazione in atti non si evincevano con chiarezza le richieste di Brothers, la quale non aveva in realtà





voluta domandare alcun picchetto *“in conformità, peraltro, con la dichiarazione di abbandono dell’area ammessa dalla sig.ra Pizzuto”*

- quanto al noleggio degli ombrelloni, evidenziavano che la concessione demaniale e lo Statuto della società non contenevano alcuna disciplina, che non erano mai stati predisposti i regolamenti che avrebbero dovuto prevedere i criteri di assegnazione, che il rispetto della disciplina fiscale introdotta dal 2012 (quella che secondo i convenuti impediva a Brothers di gestire direttamente l’area, non potendo emettere gli scontrini) non era oggetto *“di clausola della Concessione né obbligo di verifica posto a capo del Consorzio”*, che Brothers non aveva un interesse diretto a gestire gli ombrelloni anche perché l’attrice, se fosse davvero stata interessata alla gestione diretta della porzione di arenile di interesse, *“ben avrebbe potuto ottenere l’area di sua competenza e, in punto di fatto, piantare tutti i picchetti che riteneva legittimi”* (sul punto gli arbitri argomentavano altresì: *“Ovviamente ciò avrebbe comportato la reazione del Consorzio, ma allora si sarebbe innescato un eventuale giudizio sul comportamento ostativo del Consorzio, che invece negli anni è stato sì nel senso di contestare al Consorziato di poter provvedere da solo, ma mai gli impedì l’accesso all’area”*);

- ritenevano la domanda di risarcimento del danno per la concorrenza sleale svolta da Tiziano Ostan in danno dell’attrice esulante dalla *causa petendi* fatta eccezione per quella riguardante *“l’assegnazione dell’area”*, da rigettarsi in ragione dell’esito dell’interpello e comunque in quanto si trattava di decisione *“manifestamente doverosa da parte del Consorzio, stante l’assenza di domanda da parte di Brothers”* e precisavano *“Infine, poiché i costi sono ripartiti in base ai picchetti, nessun danno subisce Brothers nel rinunciare all’area disponibile”*







Brothers snc affidava la sua critica a sette mezzi di impugnazione.


Con il primo censurava l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito a seguito dell'affidamento della gestione diretta dell'arenile a Tiziano Ostan, al quale l'attrice aveva, invece, contestato con la memoria introduttiva del procedimento arbitrale di essersi auto-affidato a partire dal 2014 la gestione diretta dell'arenile senza una procedura di selezione e nonostante le richieste di Brothers di partecipare alla gestione.

Con il secondo motivo censurava la contraddittorietà del lodo che a pagina 36 aveva ritenuto doverosa la decisione di affidare la gestione dell'arenile all'Ostan, stante la mancanza di domanda dell'attrice, mentre a pagina 32 aveva dato atto della domanda presentata. Tale contraddizione era dovuta, secondo l'impugnante, alla confusione in cui erano incorsi gli arbitri tra assegnazione di un'area che ciascun socio può richiedere per destinare gli ombrelloni compresi in detto spazio alle sue esigenze interne (ovvero per i clienti di alberghi, affittuari di appartamenti ecc.) e richiesta di partecipazione alla gestione dell'arenile compreso il noleggio degli ombrelloni.

Con il terzo motivo eccepiva nullità per contraddittorietà interna della motivazione del lodo, che aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimità dell'auto-assegnazione della gestione spiaggia operata da Tiziano Ostan.

Con il quarto motivo censurava l'affermazione secondo cui la condotta tenuta dall'Ostan esulava dalla *causa petendi* incentrata sul danno commesso dagli atti amministratori nei propri atti di gestione, così ritenendo che il danno subito da essa attrice fosse un danno riflesso.





Con il quinto motivo censurava la violazione delle norme Statutarie e codicistiche che garantiscono il principio di parità di trattamento tra i soci ad opera della società. Tale principio era stato leso a seguito della decisione del Presidente del Cda Paludetto Ivan, con l'avallo degli altri amministratori, di affidare dal 2012 la gestione dell'arenile a Eraclea Beach srl, società concorrente a scopo di lucro, di cui il medesimo Paludetto ed il consigliere Ostan erano soci, negandole la possibilità di continuare a partecipare alla gestione dell'arenile ed intimandole di rimuovere tutta la propria attrezzatura sulla base di motivazioni di carattere fiscale. Inoltre, dal 2014 il nuovo presidente del Cda, Tiziano Ostan, l'aveva esclusa dalla gestione dell'arenile, affidandola a sé stesso.


Con il sesto motivo denunciava la nullità del lodo per contraddittorietà interna della motivazione e per motivazione illogica e meramente apparente laddove ad essa attrice non poteva essere risarcito il danno in quanto *“non era Gestur a poter sub concedere l'area che gestiva in concessione demaniale”* : deduceva al riguardo che la sub-concessione rappresenta un negozio trilaterale nel quale è essenziale la volontà del concessionario a fronte della quale l'autorizzazione comunale si risolve in una mera presa d'atto.

Con il settimo motivo censurava il lodo per contraddittorietà e motivazione meramente apparente riguardante il rigetto della domanda sul noleggio diretto degli ombrelloni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'impugnazione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.4.2023, con





assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, quindi, dopo essere stata rimessa sul ruolo per la sostituzione di uno dei componenti del collegio, come da note scritte depositate per l'udienza del 21.9.2013, con esonero dallo scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Come osservato dalla parte impugnante, la clausola compromissoria prevista dallo statuto di Gestur, essendo stata pattuita in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto, non essendo stata tale possibilità espressamente esclusa (il regime di impugnazione per errori di diritto che non si traducono in cause di nullità del lodo era, infatti, fondato su una regola opposta a quella stabilita dal vigente art. 829 c.p.c.).

Pertanto, possono essere esaminate tutte le doglianze dell'attrice, parte delle quali esula dalle ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 829 del Codice di rito.

\*\*\*\*\*

Il primo motivo d'impugnazione riguarda un paragrafo della decisione che appare, in effetti, poco chiaro dal momento che gli arbitri hanno precisato al primo capoverso di pagina 36 che *“la configurazione della contestazione”* nei confronti di Tiziano Ostan *“esula totalmente dalla causa petendi dell'arbitrato, incentrata sul danno diretto commesso dagli amministratori nei propri atti di gestione”*. Gli arbitri hanno, però, subito dopo specificato che *“Il tema può riguardare solo l'assegnazione dell'area al sig. Ostan”* escludendo per le






ragioni nel prosieguo evidenziate la responsabilità risarcitoria del convenuto. Non appare chiaro quali siano i profili di concorrenza sleale diversi da quello legato all'assegnazione della porzione di arenile reclamata da Brothers (ed invece assegnata a quel convenuto) che venivano in discussione e che secondo gli arbitri non potevano essere esaminati. Tali profili non sono stati indicati nella memoria di costituzione nel procedimento arbitrale dell'attrice, che neppure nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione ha chiarito la circostanza. Deve, pertanto, concludersi che si è in presenza di un mero refuso della motivazione, privo di concreta rilevanza, sicché il motivo va respinto.

\*\*\*\*\*

La contraddizione denunciata con il secondo motivo non sussiste, pur essendo necessario un chiarimento sulla motivazione del provvedimento impugnato. Invero, l'affermazione contenuta a pagina 36 del lodo secondo cui la decisione del Cda di affidare la gestione di una porzione di arenile all'Ostan andava ritenuta come doverosa stante l'assenza di domanda da parte di Brothers è stata posta in correlazione con le risultanze dell'interrogatorio formale dell'attrice (subito prima menzionato) il cui legale rappresentante aveva dichiarato *“noi non chiediamo più l'uso della zona che era assegnata a noi dal 2012. Brothers sas [altra società controllata dalla famiglia della Pizzuto cui la snc affidava la gestione dei servizi balneari n.d.t.] non ha più attrezzature e non siamo intenzionati a rimanere nel consorzio e comunque l'area è rimasta abbandonata a sé stessa”*. Il Collegio arbitrale intendeva, pertanto, valorizzare la mancanza di interesse sostanziale alla gestione dell'area emersa a seguito dell'interpello. Non si dimentichi, inoltre, che le domande risarcitorie proposte dall'attrice a titolo di





lucro cessante riguardavano il periodo 2012-2018, mentre la domanda di gestione dell'arenile prodotta in atti riguardava il 2014 (così si può desumere dal fatto che la decisione del Cda assunta in data 27.5.2014 riguardava *“la stagione ormai in corso”*). La risposta fornita dalla Pizzuto era, pertanto, rilevante per escludere la responsabilità dei convenuti per tutte le annualità oggetto delle domande attoree.

L'asserita confusione, nella quale secondo Brothers snc sarebbe incorso il Collegio arbitrale, tra assegnazione di un'area ove destinare gli ombrelloni a servizio della attività del singolo socio e partecipazione alla gestione dell'arenile nulla ha a che vedere con la nullità prevista dall'art. 829 n. 11 cod. proc. civ. Invero, come chiarito da Cass. sez. 1 con ordinanza n. 2747 del 05/02/2021, in conformità ad una consolidata giurisprudenza, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5 (previgente), c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

La stessa tipologia di contestazioni dell'impugnante rende evidente che si è al di fuori del caso esaminato dalla Suprema Corte in quanto gli arbitri hanno espresso in modo argomentato il loro convincimento (mentre non concretizzano il vizio in





esame l'eventuale opinabilità di qualche asserzione o la scarsa chiarezza di alcuni passaggi argomentativi).

La parte impugnante non ha ricondotto tali affermazioni ad alcuna delle altre ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 829 c.p.c. né è dato evincere nelle parti del lodo contestate la violazione di qualche regola di diritto (comunque non dedotta da Brothers snc).

Il motivo va, pertanto, respinto.

\*\*\*\*\*

Il terzo ed il quarto motivo sono fondati sul medesimo presupposto del primo, vale a dire l'omessa pronuncia su una delle domande dell'attrice, che, per quanto detto prima non sussiste.


\*\*\*\*\*

Il quinto motivo, che chiama in causa la violazione di una regola di diritto (la violazione del principio di parità di trattamento tra i soci di una società cooperativa), è privo di pregio.

Il motivo di impugnazione si fonda innanzitutto sulla constatazione che il Cda avrebbe ingiustamente affidato dal 2012 la gestione dell'arenile ad Eraclea Beach s.r.l. e che nel 2014 Brothers snc ne sarebbe stata ingiustamente esclusa in favore dell'impresa individuale di Tiziano Ostan.

Osserva il Collegio che il principio invocato dall'impugnante riguarda il trattamento riservato dalla cooperativa ai singoli soci, sicché è sotto tale profilo irrilevante la decisione di affidare per gli anni 2012 e 2013 la gestione dell'arenile ad un terzo (quand'anche si tratti di società partecipata da due dei componenti del Cda della cooperativa in quanto si tratta di ente dotato di





autonoma personalità giuridica). Peraltro, non constano domande di gestione dell'attrice riferite a quelle annualità e comunque il suo rappresentante in seno al Cda non aveva sollevato al riguardo obiezioni e, infine, la decisione assunta dall'organo amministrativo non risulta essere stata impugnata per conflitto di interessi.

Per quanto riguarda l'annualità 2014, osserva il Collegio che l'invocato principio non imponeva che la domanda di Brothers snc di gestione (di una porzione) dell'arenile dato in concessione dal Comune alla cooperativa venisse accolta, bensì che essa venisse valutata dal Cda ed eventualmente respinta con motivazione adeguata. La motivazione del lodo sul punto è effettivamente carente, ma, come evidenziato nelle difese dei convenuti, ciò è quanto è in effetti accaduto. Invero, il Cda, la cui delibera non è stata, peraltro, impugnata (con tutte le conseguenze che ne derivano, quanto meno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. qualora non si ritengano operanti per le società cooperative i termini decadenziali previsti per le spa e le srl), ha tenuto in considerazione la morosità della richiedente, che aveva solo parzialmente pagato i servizi spiaggia svolti dalla cooperativa a partire dal 2009 tanto da maturare un debito di Euro 9.375,76 per il quale Gestur aveva ottenuto in data 19.12.2013 dal Tribunale di Venezia il decreto ingiuntivo n. 65/2014. Va sul punto ricordato che la debenza di tali somme è stata riconosciuta dal Tribunale lagunare con la sentenza n. 2448/2019 del 14.11.2019 che ha rigettato l'opposizione proposta da Brothers snc. Non constano d'altro canto rilievi dell'attrice sulla solvibilità della ditta di Tiziano Ostan che, per quel che è dato emergere dagli atti del giudizio, ha sempre assolto ai suoi obblighi nei confronti di Gestur. Pertanto, la decisione





assunta dal Cda non può dirsi arbitraria o connotata da colpa sicché l'attrice non ha subito alcuna discriminazione ed anche tale motivo di gravame va respinto.

\*\*\*\*\*

Le questioni sottese al sesto motivo sono del tutto irrilevanti e come tali inidonee a determinare la nullità del lodo. Invero, la circostanza che ai fini del rilascio della sub-concessione di un tratto di spiaggia, sia pure di competenza del Comune, sia necessaria un'istanza del concessionario (Gestur) nulla rileva dal momento l'istanza della cooperativa era consequenziale alla decisione del suo Cda del 27.5.2014 la cui legittimità è stata riconosciuta dal lodo arbitrale con statuizioni che, anche in forza di quanto osservato in relazione al precedente motivo, si sottraggono a qualunque critica.


\*\*\*\*\*

Il settimo motivo ha ad oggetto statuizioni effettivamente poco pertinenti con altre parti della motivazione.

Invero, gli arbitri, dopo avere ricordato che il punto nodale della controversia atteneva alla possibilità – negata da Gestur per motivi di carattere fiscale - per la socia di *“noleggare direttamente gli ombrelloni ed incassare i corrispettivi”* hanno osservato che l'attrice *“se avesse ritenuto di poter fare ciò che il Consorzio contestava, ben avrebbe potuto ottenere l'area di sua competenza e, in punto di fatto, piantare tutti i picchetti che riteneva legittimi.”* e quindi hanno rilevato *“Ovviamente ciò avrebbe comportato la reazione del Consorzio, ma allora si sarebbe innescato un eventuale giudizio sul comportamento ostatico del Consorzio, che invece negli anni è stato sì nel senso di contestare al Consorziato di poter provvedere da solo, ma mai di impedirgli l'accesso all'area”*. In buona








sostanza l'attrice, per vedersi risarcito il danno, avrebbe dovuto passare alle vie di fatto ed occupare l'area di suo interesse senza autorizzazione, attendendo che la cooperativa le chiedesse di interrompere l'attività in ragione dell'impossibilità per essa di emettere scontrini fiscali. Premesso che prima dell'assegnazione da parte della cooperativa che viene disposta anno per anno non esiste una porzione di arenile di competenza del singolo socio, di tali considerazioni non può evidentemente tenersi conto dal momento che gli arbitri sembrano avere sollecitato il ricorso ad una sorta di ragion fattasi del socio che si ritenga ingiustamente leso nelle sue aspettative. Risulta, inoltre, oscuro il riferimento alla mancanza di interesse di Brohters “ (*.. in questa situazione confusa (..) a gestire direttamente il noleggio degli ombrelloni*” dal momento che, come si desume dagli atti del giudizio arbitrale, la gestione della porzione di arenile era stata chiesta dall'attrice per ottenere dalla cooperativa la remunerazione dei servizi di spiaggia che avrebbe svolto e per incassare il corrispettivo dei noleggi degli ombrelloni alla clientela esterna .

Va, tuttavia, anche in tal caso osservato che la contraddizione tra parti della motivazione rileva nei limiti indicati da Cass. sez. 1 con ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 secondo cui, in conformità ad una consolidata giurisprudenza, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza,





quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Non è questo il caso di specie, dal momento che le ragioni della decisione sono state esposte in maniera approfondita in altri punti del lodo e le motivazioni ivi addotte, in parte oggetto dei precedenti motivi di impugnazione, risultano logiche ed aderenti alle emergenze processuali e, pertanto, sono idonee a giustificare la decisione assunta. Quanto argomentato con i paragrafi oggetto di tale mezzo serviva, invece, solo a rafforzare la motivazione del provvedimento impugnato.

\*\*\*\*\*


Dal rigetto dei motivi di impugnazione consegue la soccombenza di Brothers snc, tenuta alla rifusione delle spese delle sue controparti liquidate in Euro 14.239,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Stante il rigetto dell'impugnazione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Brothers snc di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Brothers di Pizzuto Cristina & C. s.n.c. nei confronti di Ivan Paludetto, Giorgio Scotton, Natale Ostan, Antonio Ostan e Tiziano Ostan avverso il lodo arbitrale





pronunciato in Venezia in data 9.12.2020 dal Collegio Arbitrale composto dagli avv.ti Gianluca Sicchiero, Alvise Bragadin e Matteo De Poli, la rigetta e:

- condanna Brothers di Pizzuto Cristina & C. s.n.c. a rifondere le spese del grado, liquidate in Euro 14.239,00 per compenso oltre a IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%,

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Brothers di Pizzuto Cristina & C. s.n.c. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 27 settembre 2023

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

Arbitrato in Italia

